

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di Pellicolatura di n. 4 Automotrici ADe della FCE

C.I.G. 9487085E32

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di, in

Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Dott. Ing. nato a, il, il

quale interviene nel presente Atto in qualità di, (giusta delega

contenuta nella Determina direttoriale di aggiudicazione n. del

che si allega al presente atto sotto la lettera "A1"), nel seguito del presente Atto

denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale

00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE ;

- dall'altra, il Sig. nato a, il, in

qualità di dell'impresa

..... con sede in, via, iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “Appaltatore “ (ovvero, in

alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data..... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente Contratto, l’Impresasopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n., prot. n..... e prot. n. del l’informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

- con informativa prot. n. della Prefettura di Catania ha comu-

nicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di

divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allegato "A2");

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €.

(Euro.....) corrispondente al%

(.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. della Società/Istituto rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno i

lavori relativi agli interventi di Pellicolatura di n. 4 Automotrici ADe di superficie

della FCE da individuarsi tra le automotrici ADE del parco rotabili in funzione

della necessità del momento, da eseguirsi alle condizioni e con le modalità tutte

riportate nel Capitolato Tecnico.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Contratto, ad affidare

all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di cui sopra sulle quattro Automotrici oggetto del contratto.

In particolare, le prestazioni relative alla Pellicolatura comprendono la fornitura dei materiali, della mano d'opera, dell'attrezzatura, dei mezzi, dell'assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte come definite nel Capitolato Tecnico.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Condizioni particolari di Contratto

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;
- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;
- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:
 - 1) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;
 - 2) tutela ambientale;
 - 3) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Contratto, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente Contratto l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visionato le automotrici, i locali interessati per l'effettuazione del servizio e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato le prestazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione delle attività, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Contratto.

Articolo 3

Importo del Contratto

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto è stimato in € 101.211,08 (euro centounmiladuecentoundici/08), comprensivo di € 811,08 (euro ottocentoundici/08) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come specificati nel DUVRI.

I costi della sicurezza, non sono soggetti a ribasso d'asta, e saranno computati in proporzione ai servizi eseguiti in occasione dei singoli pagamenti.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Contratto saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'importo del Contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Articolo 4

Corrispettivi

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensati "a corpo" in relazione alla pellicolatura delle singole automotrici.

Elenco Prezzi

1. Attività di pellicolatura esterna per singola automotrice di **euro 18.370,00 (euro diciottomilatrecentosettatanta/00)**.

2. Attività di pellicolatura interna per singola automotrice di **euro 6.730,00 (euro seimilasettecentotrenta/00)**.

Nei prezzi unitari dell'elenco di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nel capitolato, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lo

smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d'impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente Contratto.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del "piano operativo di sicurezza" di cui al successivo art. 14 ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., se dovuto, nonché quelli che derivano dall'attuazione degli obblighi previsti nel "DUVRI" e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant'altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

Articolo 5

Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dell'esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

a) applicazione dei prezzi di tariffa "Trenitalia", ai quali si applica il ribasso offerto;

b) in difetto di prezzi di tariffa "Trenitalia", Prezziario Regionale OO.PP. della

Regione Sicilia edizione vigente alla stipula del contratto; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dell'esecuzione procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6

Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di due anni (24 mesi) pari a giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi dalla stipula del contratto.

In ogni caso, il tempo massimo per eseguire le attività di Pellicolatura di una sin-

gola Automotrice non potrà essere superiore a 25 giorni lavorativi.

Qualora alla naturale scadenza del presente Contratto, determinata come indicato

al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche

emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà

ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e

prefissato dalla relativa “specificazione di lavoro”.

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all’Appaltatore alcun titolo a

pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di

tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e

compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall’Appaltatore.

Articolo 7

Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

- MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.

L’Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure

organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di

tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano deter-

minarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la

salute delle persone.

L’Appaltatore, per l’effettuazione dell’avvio a recupero e/o a smaltimento dei

materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa

ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di

ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, co-

munque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di

verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

- VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguata organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

- OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione del servizio in oggetto del presente Contratto, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti.

- IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso alle lavorazioni, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo, in caso di subappalto, di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del

subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
- L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- L'approntamento di tutte le opere provvisoriale e schermature di protezione necessarie;
- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede delle prestazioni, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento delle prestazioni;

- Le spese per la registrazione del presente Contratto;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;

Articolo 8

Direttore dell'esecuzione e rappresentanti dell'appaltatore

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato ad un direttore dell'esecuzione, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione, il nome del rappresentante dell'Appaltatore per la prestazione oggetto del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Responsabile nominato dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

Articolo 9

Pagamenti

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dell'esecuzione. In particolare il pagamento delle prestazioni sarà effettuato separatamente a conclusione delle attività di ogni singola autotrice.

Il pagamento delle attività relativa a ciascuna autotrice è disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Committente erogherà, ove richiesta, all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio del servizio di pellicolatura, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 10

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

Articolo 11

Cauzione

Al momento della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE

ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Contratto.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila /00) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale minimo assicurato anche esso pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art.11, una **garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo del presente Contratto.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso del servizio.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei

vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni. La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente art.

Articolo 13

Subappalto

È consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e comunque nella misura massima del 49%.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Articolo 14

Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'esecuzione, prima della consegna delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile del Servizio l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi della vigente normativa.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio

sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto,

l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenu-

to a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione con-

giunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste

dalla Specifica stessa.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nonché delle disposizioni impartite

dal Direttore dell'esecuzione, accertata e notificata all'Appaltatore mediante co-

municazione scritta, le attività potranno essere sospese fino alla eliminazione della

inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso

accordate proroghe al termine utile di ultimazione del servizio né riconosciuti

compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non confor-

mità rilevata comporta anche il non inserimento della quota percentuale relativa ai

“Costi della Sicurezza”. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzio-

ne delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto

nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.

1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Articolo 15

Consegna delle prestazioni

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la

data di consegna definitiva del presente Contratto. Al momento della consegna

sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successi-

vamente la FCE provvederà, per ogni singola automotrice, alla consegna dei lavori

redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall' Appaltatore. Per la con-

segna delle prestazioni relativa ad ogni singola autotrice FCE darà un preavviso di almeno 10 giorni naturali consecutivi.

Articolo 16

Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo per la firma del verbale di consegna delle prestazioni di ogni singola autotrice e per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione delle attività di ciascuna autotrice: 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale del contratto.

Le penali saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento lavori a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento riferita a ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle attività determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna autotrice, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17

Risoluzione del Contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il Contratto con le procedure dell'art. 108 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore;

- | |
|---|
| d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore; |
| e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali; |
| f) rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; |
| g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o della Specifica Attuativa; |
| h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del Capitolato; |
| i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |
| l) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria; |
| m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; |
| n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione delle attività con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale; |
| o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici. |

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del Contratto l'Appaltatore, entro 30

giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del Contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 18

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dell'esecuzione, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà del Direttore dell'esecuzione procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Articolo 19

Riserve dell'appaltatore

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore,

ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 20

Collaudo

Per ciascuna autotrice completata, si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima autotrice, si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

Articolo 21

Garanzie

L' Appaltatore garantisce che tutti i lavori saranno esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Contratto o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 22

Recesso

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Contratto, oltre per quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti casi:

a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto;

b) aver maturato, per una qualsiasi delle automotrici, un ritardo di esecuzione, per fatti imputabili all'Appaltatore, superiore a 15 gg rispetto al termine utile previsto al precedente articolo 17;

c) aver cumulato ritardi, maturati per le singole automotrici per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 45;

d) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Contratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Contratto ed alla stipula di nuovo Contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del Contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Contratto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto del Contratto;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del Contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;
- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;
- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

Articolo 23

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "CONTRATTO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 25

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 26

Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,

fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte-

ressate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità

assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appal-

tante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG).

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 27

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 28

Efficacia del contratto

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma digitale utilizzando l'estensione .p7m.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)